



Comune di Castelfranco Piandiscò

Provincia di Arezzo

Settore pianificazione, urbanistica, edilizia e ambiente
Ufficio pianificazione e ambiente

Pagina 1 di 6

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI CENTRI SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE



Comune di Castelfranco Piandiscò

Provincia di Arezzo

Settore pianificazione, urbanistica, edilizia e ambiente
Ufficio pianificazione e ambiente

Pagina 2 di 6

Indice:

- art.1 Finalità
- art.2 Oggetto del regolamento
- art.3 Soggetti beneficiari
- art.4 Determinazione delle somme disponibili
- art.5 interventi ammessi a contributo
- art.6 Modalità di presentazione delle istanze
- art.7 Assegnazione contributi
- art.8 Erogazione contributi
- art.9 Norme finali e transitorie



art.1

(Finalità)

Il Comune di Castelfranco Piandiscò riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati già all'art.4 della L. 847/1964, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali di supporto dell'insediamento umano;

Il comune provvede pertanto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 della L.R 65/2014 e s.m.i., alla concessione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle "chiese e altri edifici per servizi religiosi" e ai "centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie";

A tal fine approva annualmente, secondo i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, un apposito Avviso pubblico per la raccolta delle domande da parte dei soggetti interessati

art.2

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le modalità di definizione degli importi da erogare, i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione dei contributi che i comuni possono concedere ai sensi dell'art.184 della L.R. 65/2014 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art.62 della citata legge e relative alle *chiese e altri edifici per servizi religiosi nonché ai centri sociali, attrezzature culturali sanitarie.*

art.3

(Soggetti beneficiari)

Nelle more della puntuale individuazione da parte del Consiglio Regionale delle opere ammissibili a contributo e dei criteri di erogazione dello stesso, così come previsto dall'art.184 c.4 della L.R 65/2014, sulla base delle definizioni contenute nell'art.5 della Deliberazione di Consiglio della Regione Toscana n. 84/1989 si adottano le seguenti definizioni dei soggetti beneficiari:

Per chiese e altri edifici per servizi religiosi sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero Pastorale nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Ai contributi possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato Italiano, indipendentemente che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso.

Per le opere della chiesa cattolica le richieste sono avanzate (con proposta di priorità) da parte delle autorità diocesane competenti.

Per le altre confessioni religiose le richieste sono avanzate dalle rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929



Per centri sociali, attrezzature culturali, sanitarie sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali ricreative e sanitarie degli Enti o Associazioni a tal fini costituiti, dotati di personalità giuridica e quindi dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrato.

Per tali attività la domanda è presentata dal soggetto che ne ha interesse in base al presente regolamento.

art.4

(Determinazione delle somme disponibili)

In fase di approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale determinerà l'entità degli oneri di urbanizzazione da destinarsi ai soggetti di cui all' art. 2 del presente regolamento per l'anno in corso in misura non superiore al 19% della somma prevista in entrata derivante dagli introiti degli oneri di urbanizzazione secondaria.

A seguito di comunicazione del settore Finanziario che determina l'effettivo importo degli oneri di urbanizzazione relativi all' anno precedente destinati alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi nonché ai centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie da erogare, con determinazione del responsabile del Settore Urbanistica vengono quantificati gli importi dovuti rispettivamente alle due categorie di soggetti beneficiari.

Il settore Urbanistica emanerà specifico avviso per l'assegnazione delle suddette somme

Art. 5

(Interventi ammessi a contributo)

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

- a) *Manutenzione ordinaria;*
- b) *Manutenzione straordinaria;*
- c) *Restauro;*
- d) *Risanamento conservativo;*
- e) *Ristrutturazione;*
- f) *Ampliamento e nuovi edifici;*
- g) *Nuova costruzione;*
- h) *Acquisto di immobili;*

Gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente regolamento e dalla normativa regionale e l'acquisto dovrà avvenire con atto pubblico da definire entro e non oltre anni uno all'assegnazione del contributo.

Sono esclusi dall'assegnazione del contributo gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi.



Ogni singolo intervento o acquisto immobiliare potrà ottenere un contributo massimo pari al 100% della spesa sostenuta al netto di I.V.A.

Nel caso che gli interventi debbano essere ancora realizzati i lavori dovranno essere eseguiti entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del contributo.

Art.6

(Modalità di presentazione delle istanze)

A seguito della definizione degli importi disponibili verrà emanato apposito avviso pubblico contenente tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze.

Le stesse, che dovranno essere presentate con la tempistica e le modalità dettate dall'avviso pubblico, dovranno comunque essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Nominativo del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo e localizzazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo;
2. Autocertificazione attestante la proprietà dell'immobile;
3. Relazione tecnica esplicativa delle finalità dell'intervento per il quale si chiede il contributo e descrizione dell'intervento effettuato;
4. Computo metrico estimativo (ove necessario);
5. Estremi del titolo abilitativo (ove necessario) alla realizzazione dell'intervento;
6. Fatture attestanti i lavori già eseguiti;
7. Dichiarazione del richiedente in forma autocertificata circa i lavori eseguiti, l'esattezza e la veridicità delle documentazioni fornite;
8. Copia del contratto preliminare in caso di acquisto immobiliare;
9. Per le confessioni religiose diverse da quella Cattolica, occorre produrre la documentazione relativa all'ammissione da parte dello Stato.
10. Per i Centri sociali, etc. occorre produrre copia dello statuto dell'ente o associazioni ed estremi dell'iscrizione all'albo delle associazioni di cui alla L.R. 36/1990 e L.R. 42/2002 ovvero all'albo del volontariato di cui alla L.R. 28/1993.

Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere firmate da parte del legale rappresentante.

La documentazione di cui al punto 3 (per quanto attiene agli aspetti tecnici), 4 e 5, nel caso che gli interventi debbano essere ancora realizzati, dovranno essere firmate anche da un tecnico abilitato.

Nel caso di acquisto d'immobile occorre far riferimento alla sola documentazione giustificativa della spesa in luogo dei documenti relativi alle opere.



art. 7

(Assegnazione contributi)

Le domande pervenute sono verificate da parte del settore urbanistica ed edilizia che richiederà eventuali documenti integrativi entro 60 gg dalla data di scadenza; le domande dovranno essere integrate, pena l'esclusione dall'assegnazione, entro 30 gg dalla richiesta dell'ufficio.

Le domande così definite sono rimesse alla valutazione della Giunta Comunale la quale con PROPRIA Deliberazione procederà all'assegnazione dei contributi per le chiese e altri edifici per servizi religiosi nonché per i centri sociali, le attrezzature culturali e sanitarie, adottando un criterio di ripartizione in percentuale sulle somme richieste in base ad obiettivi ritenuti meritevoli di particolari importanza per la collettività (volontariato, sport, arte, ecc..), desumibili dalla relazione esplicativa delle finalità dell'intervento prevista all'art.4.

In assenza di richieste non si procede all'assegnazione, mentre il mancato rispetto dei tempi per il termine dei lavori o il mancato acquisto di immobili comporta la revoca dell'assegnazione stessa; in ambedue i casi avverrà l'automatico trasferimento delle quote all'interno del bilancio generale dell'ente.

Art. 8

(Erogazione contributi)

L'erogazione dei contributi avverrà in un'unica soluzione o sulla base di stati di avanzamento con l'avvenuto pagamento delle opere (fatture, ricevute, certificati di pagamento), previa presentazione di autocertificazione da parte del tecnico e del richiedente nella quale venga dichiarata la regolare esecuzione dei lavori, la loro conformità alle vigenti normative e agli atti abilitativi nonché la loro rispondenza economica rispetto al computo estimativo.

Nel caso di acquisto immobiliari il contributo viene concesso in un'unica soluzione alla presentazione della copia del contratto registrato e trascritto.

L'erogazione avverrà da parte del settore finanziario, su proposta di liquidazione avanzata dal settore Urbanistica.

Art.9

(Norme finali e transitorie)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

Il presente regolamento si applica anche alle somme previste in competenza e a residuo nel bilancio 2015 impegnate ma non assegnate nelle more dell'entrata in vigore della presente regolamentazione.